

Oggi 16 giugno 2014

APINDUSTRIA VICENZA, aderente a CONFIMI IMPRESA, in persona del Presidente Flavio Lorenzin

e

CGIL/CISL/UIL della provincia di Vicenza, nelle persone di Giampaolo Zanni, Gianfranco Refosco e Grazia Chisin

*Premesso che*

- che l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, comma 481, della stessa legge;
- che è stato emanato, il DPCM 19 febbraio 2014 che ha richiamato espressamente le disposizioni recate nel DPCM 22 gennaio 2013;
- che è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013, seguita dalla circolare n. 14 del 29 maggio 2014;
- che è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, integrata dalla Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- Confimi Impresa e Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno sottoscritto l'accordo 10 giugno 2014, allegato al presente atto, per favorire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto all'art. 481, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;




*si conviene quanto segue*

1. Per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza CONFIMI IMPRESA nella provincia di Vicenza, prive di rappresentanza sindacali operanti in azienda, possono - con l'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFIMI IMPRESA, aventi competenza sindacale - stipulare accordi aziendali - che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa - con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Parimenti, sempre per l'attuazione delle Normative di cui in premessa, per le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFIMI IMPRESA nella provincia di Vicenza è possibile a livello territoriale, per i CCNL che esplicitamente lo prevedono, sottoscrivere accordi tra le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo con le rispettive rappresentanze territoriali di CONFIMI IMPRESA.

2. Per l'anno 2014, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFIMI IMPRESA nella provincia di Vicenza, che non si avvalgono della procedura di cui al precedente punto, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione alle voci retributive - così come previste nella circolare n. 15/2013 - erogate a fronte di prestazioni lavorative rese in conformità al contenuto dell'accordo territoriale del 20 settembre 2013. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.
3. Salva diversa previsione degli accordi aziendali/territoriali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Vicenza, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'articolo 3 del DPCM 22 gennaio 2013, come richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014.
4. L'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa.
5. La stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione.
6. Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
7. Quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto

<b>APINDUSTRIA VICENZA</b> 	<b>CGIL VICENZA</b> 
	<b>CISL VICENZA</b> 
	<b>UIL VICENZA</b> 